



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

TITOLO I – Definizioni

Art. 1 La Consulta degli studenti: definizione, composizione, funzioni

1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata “Consulta”, è l’organo elettivo di rappresentanza degli studenti.
2. La Consulta è composta da studenti eletti in numero di cinque.
3. La Consulta designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
4. La Consulta oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
5. La Consulta opera in collaborazione con il personale dell’Istituzione per il buon andamento delle classi e dei corsi, con il fine di favorire un clima costruttivo e responsabile, nell’ottica della realizzazione degli obiettivi formativi stabiliti per ogni A.A.
6. La Consulta promuove l’integrazione e l’intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l’organizzazione di attività para istituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche, e appronta all’occorrenza bandi e normative che ne disciplinano lo svolgimento.
7. La Consulta resta in carica per una durata di tre anni.

TITOLO II - Procedure elettorali

Art. 1 Bando

1. Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare:
 - a. le date, nel numero di tre giornate consecutive fissate nell’arco di una settimana, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - b. requisiti dell’elettorato attivo e passivo;
 - c. il termine di presentazione delle candidature.
2. Il bando è pubblicato nell’Area Studenti dell’Istituzione e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

TORINO

sede legale:
via pisa 5/d
10152 torino, italy
+39 011 548 868

corso regio parco 15
10152 torino, italy
+39 011 034 3200

www.iaad.it
info@iaad.it

IADA srl a socio unico
istituto d'arte e design applicati
P.IVA 08029450015 - n° REA TO-940818
capitale sociale 10.400,00 int. versato
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di ADE HOLDING S.a.s.

Art. 2 Commissione Elettorale

1. Il Direttore nomina un'apposita Commissione elettorale, costituita da 3 componenti che possono essere individuati tra studenti non candidati, docenti e personale non docente.
2. La Commissione elettorale può essere assistita da almeno un Assistente Amministrativo.
3. La Commissione elettorale nomina al suo interno un presidente e un segretario.
4. La Commissione elettorale ha il compito di:
 - a. garantire il rispetto del presente regolamento;
 - b. controllare la regolarità delle schede elettorali che il presidente provvede a vidimare apponendovi il timbro dell'istituzione e la propria firma o delle eventuali modalità di espressione del voto in forma elettronica, ove circostanze contingenti ne rendano necessaria l'adozione;
 - c. assicurare il funzionamento del seggio elettorale;
 - d. garantire la regolarità e la segretezza delle operazioni di voto;
 - e. garantire la regolarità delle operazioni di scrutinio;
 - f. redigere il relativo verbale attestante l'esito delle votazioni.

Art. 3 Elettorato

1. L'elettorato attivo è attribuito a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di diploma accademico di Primo, Secondo livello e corsi Master.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari.

Art. 4 Candidature

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente all'Istituzione, corredate da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e file video digitale di presentazione della propria candidatura (durata massima di 60 secondi).
2. I requisiti per presentare la candidatura sono i seguenti:
 - a. essere studenti regolarmente iscritti a un corso di diploma accademico di I, II livello o corso Master dell'Istituzione;
 - b. non avere alcun debito disciplinare pendente a proprio carico.

3. L'Ufficio Accademico trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
4. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale, stabilendone le modalità di svolgimento più idonee. Le candidature e i relativi programmi elettorali saranno altresì pubblicati nell'Area Studenti dell'Istituzione.

Art. 5 Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.
2. All'atto di riconoscimento, l'elettore riceve la scheda elettorale e per poter votare appone la firma sull'elenco degli aventi diritto al voto, fatte salve le differenti modalità di espressione del voto nel caso in cui l'elezione si svolga in forma elettronica a distanza.
3. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse fino a due preferenze.
4. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

Art. 6 Scrutinio e nomina degli eletti

1. Al termine delle votazioni, la Commissione provvede a verificare che i voti espressi corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
2. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
3. La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per tre anni.

Art. 7 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. In caso un componente della Consulta:
 - a. venga meno dei requisiti di cui al Titolo II, art. 4 del presente Regolamento;
 - b. subisca una sanzione disciplinare;

- c. risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 riunioni consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
- d. rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato

si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione, mediante il subentro dello studente immediatamente successivo nella graduatoria risultante dalle procedure elettorali di cui al Titolo II, artt. 1-6 del presente Regolamento. Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il competente dimissionario resta comunque in carica fino alle elezioni del nuovo.

- 2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

TITOLO III - Cariche interne

Art. 1 Presidente e Segretario

- 1. La Consulta, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge un Presidente tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 2. Compiti del Presidente sono:
 - a. convocare le sedute ordinarie e straordinarie;
 - b. stabilire l'Ordine del Giorno delle stesse;
 - c. coordinare le attività della Consulta;
 - d. convocare, presiedere e moderare ed Assemblee degli studenti.
- 3. Il Segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Presidente.
- 4. Compiti del Segretario sono:
 - a. verbalizzare le sedute della Consulta, conservarne i documenti e curare la pubblicità degli atti;
 - b. verificare e predisporre la documentazione per le riunioni della Consulta.

Art. 2 Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali

- 1. La Consulta, ai sensi dello Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali nel numero di uno in seno al Consiglio Accademico e uno nel Consiglio di Amministrazione. Gli studenti dovranno essere scelti all'interno della Consulta stessa.
- 2. Per il rappresentante della Consulta in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione la procedura di designazione è regolata nel modo seguente: dopo

opportuna discussione e dopo aver accertata la disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, si procede a ufficializzare la nomina per mezzo del verbale della seduta.

3. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno delle riunioni sull'andamento dei lavori e sulle deliberazioni assunte dagli organi medesimi.

4. In caso di decadenza per perdita dei requisiti di cui al presente Regolamento o di mozione di sfiducia votata a maggioranza dai componenti elettivi della Consulta o comunque di cessazione dalla carica di componente della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica ricoperta per nomina della Consulta in seno al Consiglio Accademico o al Consiglio di Amministrazione. In tal caso lo studente è obbligato a rassegnare entro 5 giorni le proprie dimissioni al Direttore dell'Istituzione, a pena di decadenza dalla Consulta.

5. Il seggio vacante all'interno della Consulta verrà occupato da colui che ha ricevuto maggior numero di voti tra i non eletti per la specifica carica.

Art. 3 Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.

2. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno 7 giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno 2 giorni prima della data fissata. Le riunioni della Consulta possono svolgersi con l'ausilio di mezzi di videoconferenza, che siano idonei ad accertare l'identità dei presenti, purché sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione.

3. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.

4. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.

5. All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'Ordine del Giorno per motivi di particolare urgenza.

6. Le sedute della Consulta sono valide se e fino a che, ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica.

7. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

8. Sono indette da parte della Direzione una o più riunioni d'Istituzione durante l'intero Anno Accademico.

9. La Consulta partecipa a tali riunioni, ove convocate, fissate di volta in volta dalla Direzione e comunicate con 7 giorni lavorativi dall'Ufficio Accademico, fatte salve convocazioni d'urgenza, comunicate con un preavviso di 2 giorni lavorativi. Alle riunioni partecipa, oltre alla Consulta, la Direzione, la Direzione Accademica e una rappresentanza del personale amministrativo dell'Istituzione.
10. Alle riunioni di cui ai commi 8 e 9, Art. 3, Titolo III, è richiesta la presenza di $\frac{2}{3}$ dei componenti della Consulta.
11. È facoltà della Consulta di richiedere la convocazione di riunioni di coordinamento durante l'intero Anno Accademico, comunicate con 15 giorni lavorativi d'anticipo, fatte salve convocazioni d'urgenza, le cui tempistiche prevedono 7 giorni lavorativi d'anticipo.
12. Alle riunioni di cui al comma 11, Art. 3, Titolo III, è richiesta la presenza di $\frac{2}{3}$ dei componenti della Consulta.

Art. 4 Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina delle sedute, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta; la Consulta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5 Verbalì di seduta

1. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
2. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
3. I verbalì della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione.

Art. 6 Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno 15 giorni di anticipo almeno una volta l'anno dalla Consulta, che ne stabilisce l'ordine del giorno e individua le modalità più idonee per il suo svolgimento.
2. La convocazione viene pubblicata nell'Area Studenti dell'Istituzione e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza. L'Istituzione è tenuta a dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.

3. Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea.
4. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un segretario verbalizzante ed un moderatore.
5. All'Assemblea degli Studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.